

Che cosa è un nome? (*)

Brevi appunti sul diritto al nome

*Roberto de Felice***

1. Operazione fondamentale di ogni comunità umana, dalle più primitive, è quella di distinguere identificare e in una parola dare un nome ai propri componenti, esseri unici e irripetibili (1). Individuarli è un'operazione quasi sacra, l'antroponimo o più in generale il nome si rivela, nelle religioni primitive o in leggende pervenuteci, essere qualcosa di primordiale, altamente segreto (2) e a volte sacro da rivelare e pronunciare (3).

(*) *Romeo and Juliet*, Act II, Scene II: "What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet".

(**) Avvocato dello Stato.

In tema si rinvia a GIULIA FABRIZI, *Brevi note sulla trasmissibilità alla nascita del cognome materno dopo la sentenza della Corte EDU Cusan e Fazzo c. Italia del 7 gennaio 2014, n. 77. Nota a Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016*, in questa *Rassegna*.

(1) STEFANO VISENTIN *Potere del nome e potenza del linguaggio. Il Discorso sulla servitù volontaria di Etienne de La Boétie* secondo cui, "Ognuno si immedesima nel nome che gli permette di ricostruisce un'unità immaginaria, mitica, che lo rinvia ad un'immagine di sé e della società completa, risolta, appunto unitaria: in questo senso il tiranno è il nostro nome, nella misura in cui ciascun individuo desidera - e lo desidera effettivamente - di (tornare a) essere uno - uno in sé e uno con gli altri", in <http://isonomia.uniurb.it/vecchiaserie/2007visentin.pdf>.

(2) *Turandot*, Atto III, scena 1: "Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà".

(3) "Nomen est omen", dicevano i romani, il nome è un presagio, perché in esso è racchiusa la vita di una persona. Ma anche in altre civiltà era diffusa la credenza che il nome rappresentasse una predestinazione legata al suo possessore; si pensava persino che sapendo come si chiamava un individuo, si potesse esercitare un influsso su di lui. I nomi dei sovrani egiziani venivano scolpiti sui monumenti per garantire il prolungarsi della loro vita al di là della morte: perciò il peggiore castigo era la cancellazione dell'iscrizione, quella che per i Romani era la "damnatio memoriae", cioè l'eliminazione del nome dai documenti e dai monumenti. E d'altronde ancora oggi il nome che i genitori danno al loro bimbo esprime le aspettative che essi ripongono nel figlio. Quando poi gli uomini entrano in una nuova condizione, hanno bisogno di un'altra denominazione: si pensi ai re appena incoronati o alla nomina del Papa. Il cambiamento di nome ha sempre avuto una valenza notevole e la letteratura è ricca di mutamenti, da Shakespeare nel *Re Lear* a Pirandello nel *Fu Mattia Pascal*, dai classici a molti altri autori più recenti. Si pensi a Ulisse, che disse a Polifemo di chiamarsi "Nessuno" e si salvò così la vita, o ai Fisici di Dürrenmatt, che non si sa chi siano davvero, o a Saulo di Tarso che cambiò il suo atteggiamento nei confronti dei cristiani e venne chiamato Paolo, oppure ancora agli attori e ai personaggi dello spettacolo, che usano un nome d'arte. Si pensi al nome di Dio, che per la religione cristiana cattolica non deve essere nominato invano, "Non nominare il nome di Dio invano"; o al Corano, che in relazione al nome di Allah afferma, "Ad Allah appartengono i nomi più belli: invocatelo con quelli" (Corano, Al-A'râf, 180); ancora alla titolatura reale dei faraoni, l'insieme dei nomi e degli epiteti con cui nell'antico Egitto ci si riferiva al sovrano, l'insieme di tali termini era definita *Grandi nomi*. Il sovrano era considerato l'incarnazione del dio-falco Horo e disponeva, dalla V dinastia, di una titolatura regale costituita da cinque nomi, detti *Grandi Nomi* di cui due si richiama, appunto, a tale divinità: il nome Horo; il nome Nebty (o "le Due Signore"); il nome (Bik nebu) Horo d'oro; il prenome (Nesut bity) (o nome di trono); il nomen (Sa Ra) (o nome personale).

2. Nella realtà giuridica odierna, il diritto al nome è fondamentale (4): dalla tutela di tale attributo fondamentale della persona di cui agli articoli da 6 a 9 cc, come diritto assoluto della stessa alla inconcepibilità di un essere umano senza nome come stabilito dall'art. 24 comma 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (5) (approvato dall'Assemblea Generale ONU a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato con legge del 25 ottobre 1977 n. 881, in vigore per l'Italia dal 15 dicembre 1978), dall'art. 7 della Convenzione sui diritti dell'infanzia (6) (fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge del 27 maggio 1991 n. 176, vigente dal 12 giugno 1991 e in vigore per l'Italia dal 5 ottobre 1991). L'antroponimo (oggi in Italia costituito da prenome e cognome) segue precise regole di determinazione e trasmissione all'interno della società (7). Tali regole sono, come si vedrà improntate a una marcata preminenza sociale del padre del nominando, il cui cognome è tra-

(4) Il Code Napoléon e i codici civili preunitari non contemplavano espressamente il diritto al nome. Il cc italiano del 1865, in particolare, vi accennava soltanto nel titolo degli atti dello stato civile, senza alcun riferimento ad esso come a un diritto della personalità. Il codice del 1942, pur dedicando ad esso gli artt. 6 e ss. sembrava comunque ricondurlo ad una logica proprietaria. Infatti, una delle prime teorie dottrinali in materia, SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 1954, 50-51, il diritto al nome doveva essere inquadrato in uno schema prettamente pubblicistico, al fine di distinguere i consociati l'uno dall'altro, per esigenze di ordine pubblico. Risalente è la concezione di STOLFI, *I segni di distinzione personale*, 1905, 85 ss., costruiva il diritto al nome secondo lo schema del diritto di proprietà (sul nome), al fine di affermarne l'invulnerabilità, inalienabilità e imprescrittibilità. La dottrina dominante ha da tempo superato sia la concezione del *dominium*, che quella pubblicistica, mettendo in luce come il diritto al nome ex art. 6 cc avesse natura di diritto soggettivo personale, espressivo dell'identità personale del singolo individuo e come tale essenziale, imprescrittibile, irrinunciabile, indisponibile. BESSONE e FERRANDO, voce *Persona fisica (dir. priv.)* in *Enc. dir.*, XXXIII, 1983, 193-223; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, 1984, 46-51, secondo cui "vi sono diritti a struttura complessa, che presentano caratteri tali da sfuggire a qualsiasi elementare classificazione in termini di ciò che è fisico e di ciò che è morale. E il diritto al nome ne costituisce un chiaro esempio. Esso infatti designa la persona umana nel suo complesso". DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. Civ. e comm.* 1982, "Il nome è strettamente inerente alla persona che appresenta ed individua in sé medesima e nelle sue azioni (...) Per mezzo di quel segno distintivo che è il nome, si realizza il bene dell'identità, consistente nel distinguersi nei rapporti sociali dalle altre persone, risultando per chi si è realmente (...). BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, 1990, 175, secondo cui "Il diritto al nome tutela un interesse che è reputato essenziale della persona". NIVARRA L., RICCIUTO V. E SCOGNAMIGLIO C., *Diritto privato, I diritti della persona*, in *Foro Italiano*, "Inteso come diritto della persona, il nome non ha più finalità meramente identificativa ispirata ad un'elementare esigenza di ordine pubblico: esso assume la qualità di attributo fondamentale del soggetto; è espressione in grado di riassumere e riferire qualità e caratteri a quel determinato soggetto; diviene elemento attraverso il quale il singolo può agire e distinguersi dalla massa indefinita degli altri consociati".

(5) L'art. 24, 2 co. dispone che "Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome" (<https://www.unric.org/html/italian/humanrights/patti2d.html>).

(6) Art. 7: 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide".

(7) Segnatamente, le norme oggetto della sentenza in epigrafe, artt. 237, 262 e 299 del cc; 72, primo comma, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

smesso nella maggior parte dei casi, e, quindi discriminano la madre rispondendo a superate concezioni patriarcali (8).

3. Le regole pertinenti (9) in diritto italiano possono essere riassunte come segue:

I. è di competenza dell'ufficiale di stato civile imporre il prenome non scelto dall'avente diritto nella dichiarazione di nascita (10), ovvero anche il cognome nel caso di minore abbandonato (11) o di genitori ignoti (12), - ipotesi da riferirsi ai casi in cui i genitori non abbiano abbandonato il figlio subito dopo la nascita, ma non abbiano dichiarato le proprie generalità ovvero le abbiano declinate in modo falso - ;

II. i figli nati in costanza di matrimonio (già legittimi) assumono il cognome del padre in base a un complesso di norme e principi ben analizzate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 (13);

III. ai figli legittimati (14) veniva attribuita la qualità di figlio legittimo e con essa il cognome paterno, salva la diversa scelta di mantenere il cognome precedente ovvero di anteporre o aggiungere ad esso il cognome paterno, sancita dal d.P.R. 396, già citato;

IV. per il figlio nato fuori del matrimonio (già naturale) sussistono ipotesi distinte:

α) il figlio riconosciuto dalla sola madre assume il cognome materno, pe-

(8) La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 286 del 2016, ha richiamato le precedenti considerazioni svolte nella pregressa pronunzia n. 61 del 2006, definendo il sistema di trasmissione del cognome *“retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna”*.

(9) Che, in diritto internazionale privato, sono determinate dalla legge nazionale ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, ratificata con legge 19 novembre 1984 n. 950, art. 1, con una significativa eccezione operata dall'art. 5 ove la legge nazionale del neonato non sia determinabile.

(10) Art. 29, co. 4. del d.P.R. n. 396 del 2000, *“Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile”*.

(11) Art. 38, del d.P.R. citato, *“Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento. L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all'art. 10 apposito processo verbale nel quale indica l'età apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza”*.

(12) Art. 29, co. 5 del d.P.R. citato, *“Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome”*.

(13) Artt. 237, 262 e 299 del cc; 72, primo comma, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

(14) La legittimazione è stata soppressa dall'art. 1, comma 10 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 e conferiva al figlio naturale legittimato dal susseguente matrimonio dei genitori ai sensi dell'art. 283 del cc, ovvero dal provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 284 del cc (a suo tempo per decreto reale o del capo dello Stato) la qualità di figlio legittimo.

raltro, salvo il caso della dichiarazione espressa della madre di non volere essere nominata nell'atto di nascita, il riconoscimento della madre è sostanzialmente inutile in quanto il processo verbale redatto dai sanitari che assistono la partorientente la identifica, ove possibile;

β) il figlio riconosciuto congiuntamente dai genitori alla nascita o successivamente assume il cognome paterno (15);

γ) il figlio riconosciuto solo successivamente dal padre per atto unilaterale o il cui legame di filiazione sia stabilito con sentenza dal giudice, può, ai sensi dell'art. 262 cc, assumere il cognome paterno in aggiunta o in sostituzione di quello materno, autonomamente se maggiorenne (16);

δ) nell'ipotesi di minore la decisione di assumere il cognome paterno viene effettuata dai legali rappresentanti, ove questi sia riconosciuto solo successivamente dal padre deve essere ratificata dall'autorità giudiziaria (17) che deve ascoltare il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se sufficientemente maturo. Inoltre, l'attuale comma 3 dell'art. 262 del cc, come aggiunto dall'art. 27 comma 1 B del d. lgs. n. 154 del 2013 consente di mantenere il cognome originario imposto dall'ufficiale di stato civile al figlio abbandonato o di ignoti solo se è divenuto segno autonomo della sua identità (18).

ε) nel quinto caso, previsto dall'art. 33 comma 2 del citato d.P.R. 396 del 2000 è fatta salva la facoltà del maggiorenne, il cui cognome sia variato, sia per riconoscimento negoziale o giudiziale da parte di uno o di entrambi i genitori, sia per legittimazione, di conservare il cognome originario attribuito dall'ufficiale di stato civile ovvero di anteporre o aggiungere a tale originario cognome quello nuovo; tale facoltà deve essere esercitata entro un anno dalla conoscenza della variazione del proprio cognome, espressa anche nel caso in cui il cognome sia mutato a seguito del cambiamento del nome del genitore che lo abbia trasmesso (19).

(15) Art. 262, 1 co., II periodo, cc, “*Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre*”.

(16) Art. 262, 2 e 3 co., cc, “*Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente art.; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi*”.

(17) Ai sensi dell'art. 262 ultimo comma del cc, come aggiunto dall'art. 27 comma 1 del d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154.

(18) “*Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente art.; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi*”.

V. Quanto alla filiazione adottiva, consentita, nella lettera originaria del cc, a tutti i maggiorenni, senza figli legittimi o naturali, nei confronti di adottati minorenni o maggiorenni, è sempre valsa la regola della aggiunta del cognome dell'adottante al cognome dell'adottato (20). L'adottante poteva essere persona non coniugata o di sesso femminile (21). L'adozione dei minori, inizialmente denominata *adozione speciale*, venne introdotta dalla legge 5 giugno 1967 n. 831, sicché le norme di cui agli articoli 291 e seguenti del cc sono rimaste riservate alla adozione di persone di maggiore età. È appena il caso di ricordare che a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio 1988 n. 537 (22) tale forma di adozione è stata consentita anche in presenza di discendenti legittimi che a ciò consentano; previsione estesa ai figli naturali dalla successiva decisione della Consulta del 20 luglio 2004 n. 245 (23). Tanto nella adozione speciale di cui all'art. 314/1 del cc, quanto nell'adozione legittimante di cui agli articoli 6 e ss. della legge 4 maggio 1983 n. 184, istituti entrambi riservati a coppie sposate ex art. 6 della legge 184 ed ex art. 314/2 del cc, l'adottato assume il cognome degli adottanti (art. 27 della legge 184, art. 314/26 del cc) cioè quello del padre adottivo in quanto suo figlio legittimo e coniuge della madre adottiva. Per l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44 della legge 184 del 1983, l'art. 55 della stessa legge opera un incongruo rinvio all'art. 299 del cc, così estendendo le stesse norme relative agli adottati maggiorenni che sanciscono il principio dell'aggiunta del cognome dell'adottante.

VI. Nel soppresso istituto dell'*affiliazione* (24), in cui una persona di fiducia, cui fosse stato affidato dall'istituto della pubblica assistenza un minore, poteva essere nominato, come diremmo oggi, affidatario permanente del minore, assumendo i poteri della potestà genitoriale e l'obbligo di mantenimento, di istruzione ed educazione, senza creare alcun rapporto di parentela o successorio e con una crudele previsione di revocabilità dell'affiliazione in caso di *traviamento* del minore, il cognome dell'affiliante poteva essere attribuito, su richiesta del medesimo, all'affiliato, a meno che l'affiliato non fosse figlio le-

(19) Art. 33, co. 2, del d.P.R. 396 del 2000, "*Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore*".

(20) Ai sensi dell'art. 299, 1 co., cc, "*L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio*".

(21) Ai sensi del comma 3 dell'art. 299, cc, "*Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito*", mentre, ai sensi del comma 4, "*Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei*".

(22) Pubblicata in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 21 del 25 maggio 1988.

(23) Pubblicata in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 29 del 28 luglio 2004.

(24) L'istituto dell'affiliazione, previsto dagli artt. 404-413 del codice civile, è stato abrogato dall'art. 77 della legge n. 184 del 1983.

gittimo o naturale, caso in cui il cognome dell'affiliato era aggiunto al precedente (25). L'affiliazione, come ricordato da Pietro Rescigno, era tipica di una società agricola, aumentava la forza lavoro del capofamiglia senza incidere sulle future aspettative degli eredi dell'affiliante. Ciò considerato, sarebbe stato quindi un caso affatto eccezionale - anche se possibile - che una donna coniugata affiliasse da sé sola un minore. Anche in questo caso poteva essere attribuito un solo cognome, quello dell'affiliante (generalmente maschio) e non, ad esempio, quello di sua moglie che ben poteva chiedere al giudice tutelare di affiliare a sua volta il minore, fermo restando l'esercizio esclusivo della patria potestà in capo al marito (26) ai sensi dell'art. 409 ultimo comma del cc, che rinviava alle norme sulla filiazione legittima. Dunque, avvenuta l'affiliazione parallela di due coniugi, era possibile solo attribuire il cognome del marito (27).

Conclusivamente, salvo il caso di figli abbandonati o privi di genitori i cui nomi fossero noti, in cui lo Stato impone d'ufficio nome e cognome, ai nati nel matrimonio è trasmesso il cognome paterno, per il complesso di norme e principi analizzati *infra* dalla Consulta, e ben espressi dalle regole III, IV β ed ε, e così avviene per i figli equiparati a quelli legittimi, i legittimati, e nel caso di adozione legittimante e della soppressa adozione speciale. La stessa regola si applica al figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, ad eccezione del caso del figlio riconosciuto successivamente dal padre cui però può spettare la facoltà di assumere il cognome paterno anche in sostituzione di quello materno, chiara espressione di una preferenza del legislatore in tal senso. Infine, nell'adozione particolare, a differenza di quella legittimante che vede come adottante una coppia coniugata, si applicano le regole dell'art. 299 cc richiamate dall'art. 55 L. 184, per cui, se ad adottare è una coppia, si aggiunge il cognome del marito. Nel solo caso di cui all'art. 44 b L. 184/83 il minore è adottato dal coniuge del suo genitore.

Le regole sul cognome generano non solo il diritto dovere dei figli di assumere e far valere il cognome del genitore, di solito quello maschio, ma anche il diritto del genitore di trasmettere il proprio cognome.

(25) L'art. 408 del cc prevedeva che *“Il provvedimento che accoglie la domanda attribuisce al minore il cognome dell'affiliante, qualora questi ne abbia fatta richiesta. Se si tratta di un figlio legittimo o di un figlio naturale riconosciuto, il cognome dell'affiliante può soltanto essere aggiunto a quello del minore”*.

(26) Ai sensi dell'articolo 409 ultimo comma del codice civile che rinvia alle norme sulla filiazione legittima.

(27) Per le affiliazioni pronunciate in vigenza dell'istituto, restano fermi gli effetti, ma anche la possibilità di chiederne la revoca o l'estinzione. Sulla base di ciò, le indicazioni (vigenti) quando l'istituto dell'affiliazione era norma continuano a trovare applicazione. La L. 20 gennaio 1994, n. 48 è stata emanata proprio per queste contingenze, altrimenti l'affiliato, a seguito di revoca / estinzione dell'affiliazione, avrebbe continuato a portare il cognome derivante da tale istituto (abrogato 11 anni prima della L. 48/1994) senza altre possibilità. Dopo tale legge, conserva tale cognome, ma ha la facoltà di dimetterlo con la procedura ivi indicata.

4. Che il citato d.P.R. 396 del 2000 preveda nell'attuale formulazione degli articoli da 89 a 94, grazie alle modifiche disposte dal d.P.R. del 13 marzo 2012 n. 54, la possibilità di cambiare il cognome o di aggiungerne uno con un procedimento celere e spedito, affidato al Prefetto (28) - una volta riservato ai soli casi di cognomi ridicoli, vergognosi o rivelanti origine illegittima - in cui il provvedimento prefettizio di concessione (29), può essere accordato per qualsiasi valida ragione (in precedenza, invece, la richiesta di cambiare cognome, per altre ragioni, erano di competenza del Ministro, e, precisamente del Ministro dell'Interno dall'entrata in vigore del d.P.R. 396 (30), in precedenza del Capo dello Stato che provvedeva con decreto su proposta del Ministro della Giustizia, all'esito di un'istruttoria condotta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente, e doveva fondarsi su serie e gravi ragioni il cui apprezzamento era soggetto a una notevole discrezionalità, come ultimamente ritenuto dal Consiglio di Stato sezione IV nella sentenza n. 106 del 1989) (31), se può risolvere problemi pratici, osta al riconoscimento del diritto fondamentale della madre a trasmettere il proprio cognome, come posto in luce dalla giurisprudenza di Strasburgo che *infra* sarà analizzata. Tale valida

(28) L'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, dispone che *"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza"*.

(29) La disciplina del decreto concessorio prefettizio è disciplinata dall'art. 91 del citato d.P.R. 396/2000, ad avviso del quale, *"Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti"*.

(30) La disciplina originaria prevedeva all'art. 84 del d.P.R. 396 del 2000 che *"Chiunque vuole cambiare cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'Interno esponendo le ragioni della domanda"*, e al successivo art. 85 che *"La richiesta è presentata al prefetto della provincia dove il richiedente ha la residenza. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'Interno con il parere e con tutti i documenti necessari"*.

(31) Cons. Stato Sez. IV, 25 gennaio 1999, n. 63, ha affermato che *"Il provvedimento che autorizza o nega l'aggiunta di cognome ha carattere discrezionale, dovendo lo stesso contemperare da un lato l'interesse pubblico (a che i cognomi siano tendenzialmente stabili nel tempo, allo scopo di assolvere alla funzione identificativa degli individui) e dall'altro l'interesse privato (in particolare quello del richiedente - che può fondarsi su una pluralità di ragioni, di ordine morale, economico, familiare, affettivo ecc. - ma anche di colui che è già portatore di quel cognome); pertanto i criteri seguiti per accogliere o negare l'istanza di aggiunta del cognome sono sindacabili dal giudice amministrativo, sotto il profilo della loro idoneità a perseguire e tutelare gli interessi coinvolti"*.

ragione può ben consistere nella volontà di assumere il cognome materno. Anche sotto la previgente disciplina, il Consiglio di Stato, nel parere della sezione I del 17 marzo 2004 n. 515, reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha invece ritenuto applicabile alla predetta, appesantita procedura il caso di sostituzione del cognome paterno con quello materno per il principio che era inaccettabile che il ministro opponesse, dopo il parere favorevole del Procuratore Generale della Repubblica, come ragione ostativa, la necessità di identificare il richiedente con il cognome paterno per indicare il suo *status* di figlio legittimo, *status* che non era deteriore rispetto a quello di figlio naturale riconosciuto dalla madre. Ciò era tanto più vero se sussisteva la concorde valutazione dei genitori esercenti la potestà ai sensi dell'art. 316 del cc, valutazione alla quale la pubblica amministrazione non poteva sostituirsi, potendola disattendere solo in caso di esistenza di ulteriori e superiori interessi attinenti alla sicurezza pubblica o alla necessità di evitare confusione nella identificazione di importanti rapporti sociali. Con una motivazione più stringata, negli stessi sensi la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 2572 del 2004 che valorizza le ragioni di carattere affettivo e il parere positivo del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, competente all'istruttoria per conto del Ministro della Giustizia ai sensi del Regio Decreto del 9 luglio 1939 n. 1238, articoli 153 e seguenti (32).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27069 del 2011 ha negato, nel caso di riconoscimento successivo del padre, un obbligo del giudice di privilegiare il patronimico a scapito dell'interesse del minore alla tutela della propria integrale identità, già assicurato dal cognome materno attribuitogli (33). Con-

(32) L'art. 154 del decreto citato prevede che *“La domanda è presentata al procuratore generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza. Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al ministro per la grazia e giustizia con il suo parere e con tutti i documenti necessari”*.

(33) Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Caltanissetta, con provvedimento del 16 ottobre 2009, reso nei confronti di L.N. e T.A., in riforma del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 26-5/11-6-2009, attribuiva ex art. 262 c.c. al minore D., figlio naturale delle parti, riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, il cognome di entrambi i genitori. La Corte di Cassazione affermava che *“Criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l'identità personale del soggetto. Nè si potrebbe affermare che l'identità di un minore in tenerissima età non sussista. Il relativo diritto richiama l'esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni; diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto "alla personalità" e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al "vissuto" del minore, alla sua vita trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.*

Ovviamente la valutazione concreta del giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in questa sede. Chiarisce il giudice a quo che il minore, pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme. Pur mantenendo D. rapporti con il padre - continua il provvedimento impugnato - è da presumere che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei. Corrisponde dunque al suo interesse aggiungere il cognome del padre a quello originario della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'instaurato ambiente familiare e sociale di vita”.

clusivamente, può dirsi che, anche grazie all'intervento del legislatore, dopo le illuminanti pronunzie del Supremo Consesso amministrativo, che ha incluso nella snella procedura prefettizia di cui agli articoli 89 e seguenti del d.P.R. 396 tutti i casi di cambiamento di cognome, salvo casi eccezionali, chiunque possa chiedere l'attribuzione del cognome materno o del doppio cognome.

Ciò non esaurisce tuttavia la questione che, precisamente, verte sulla attribuzione originaria del cognome materno nell'atto di nascita e non sulla soddisfazione di un interesse affettivo con un provvedimento pur sempre discrezionale e successivo della pubblica amministrazione. Tuttavia la Cassazione con la propria recentissima decisione 19606 del 2016 ha ritenuto interamente soddisfatta la pretesa dei genitori coniugati a trasmettere il doppio cognome o, in subordine, il solo cognome materno con il decreto prefettizio previsto dal citato art. 89, confermando la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunziata in appello e collidendo con i precedenti di Strasburgo: dalla scarsa motivazione non è dato comprendere se tale beneficio grazioso della pubblica amministrazione sia intervenuto a breve distanza dalla nascita dei minori o meno (34). Comunque pur se nel rito ex art. 95 del d.P.R. 396 del 2000 scelto dalle parti nel caso di specie non può aver luogo il risarcimento del danno subito dalla madre, come ritenuto dalla Cassazione, nella fattispecie non pare preclusa un'autonoma e successiva azione risarcitoria instaurata con rito ordinario.

5. Diverso problema è quello del diritto di un minore nato da coppia coniugata formata da coniugi di diversa nazionalità e a cui sia trasmessa la cittadinanza di ciascun genitore a mantenere in Italia il doppio cognome che gli spetterebbe secondo una o entrambe tali leggi nazionali. Premessa l'applicabilità del citato art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000,

I. nei casi in cui il minore non sia nato in Italia è pacifica la circolazione del doppio cognome acquisito all'estero, perché l'atto di nascita così formato proprio per la possibilità, riconosciuta anche dallo Stato italiano, di ottenere un doppio cognome in via amministrativa, non può essere considerato contrario all'ordine pubblico internazionale. Va ribadito l'insegnamento della Corte

(34) Nel caso di specie, con ordinanza depositata il 13 novembre 2014 la Corte d'appello di Trento aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione al reclamo proposto da S.A. e G.M. avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto la loro richiesta di rettifica dell'atto di nascita dei minori K. e S.E. mediante attribuzione agli stessi del doppio cognome, con aggiunta di quello materno a quello paterno o, in subordine, con attribuzione agli stessi del solo cognome materno. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'intervento, nel corso del procedimento, del provvedimento del Commissario del Governo, con il quale era stata accolta la richiesta principale di attribuzione del doppio cognome, avesse consentito ai reclamanti di conseguire pienamente il bene della vita al cui ottenimento era diretto il reclamo. La Suprema Corte confermava la declaratoria di cessazione di materia del contendere, affermando che i ricorrenti avessero già conseguito, mediante decreto prefettizio ex art. 89, l'utilità perseguita con l'iniziativa giurisdizionale.

di giustizia dell'Unione Europea dei casi *Garcia Avello contro Belgio* sentenza del 2 ottobre 2003 C-148/02 (35) e *Grunkin Paul contro Germania*, sentenza del 14 ottobre 2008 C-353/2006 (36). Ai sensi degli allora rubricati articoli 17 e 18 del trattato istitutivo dell'Unione europea, ora articoli 20 e 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il cittadino europeo gode del diritto fondamentale di circolare liberamente tra gli Stati membri, e tale diritto è ostacolato, in quanto reso più difficile, dalla circostanza che un minore, che come, nel primo caso, sia al contempo cittadino spagnolo e belga e sia nato in Belgio, si trovi ad avere cognomi diversi in diversi stati membri (37). Anche le norme

(35) Con ordinanza 21 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 24 aprile 2002, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) aveva sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 17 CE e 18 CE. La questione era sorta nell'ambito di una controversia tra il sig. C. Garcia Avello, in qualità di legale rappresentante dei suoi figli, e lo Stato belga in merito a una domanda di cambiamento del cognome di questi ultimi. La Corte affermò che *“Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 12 CE e 17 CE devono essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quelle della causa principale, l'autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro”*.

(36) Nel caso di specie veniva presentata domanda di pronuncia pregiudiziale vertente verte sull'interpretazione degli artt. 12 CE e 18 CE, proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Flensburg (Germania) con decisione 16 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2006, nella quale il sig. Grunkin e la sig.ra Paul, da una parte, e lo Standesamt Niebüll (Ufficio dello stato civile della città di Niebüll), dall'altra, in merito al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di riconoscere il cognome del figlio Leonhard Matthias, così come esso è stato determinato e registrato in Danimarca, e di iscrivere quest'ultimo nel libretto di famiglia aperto per loro presso il detto servizio. La Corte affermò che occorre risolvere la questione sollevata nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, l'art. 18 CE osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio - che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro - è nato e risiede sin dalla nascita.

(37) L'art. 20 del TFUE dispone che *“È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:*

- a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;*
- b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;*
- c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;*
- d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.*

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi”.

L'art. 21 del TFUE dispone che *“Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati*

che ineriscono a materie riservate agli stati, come quelle sui cognomi, non possono porre ostacoli o rendere più difficile l'esercizio di tale diritto fondamentale. Nel caso *García Avello*, è noto, il Belgio, che aveva formato l'atto di nascita, non aveva attribuito al minore il doppio cognome che gli sarebbe spettato secondo la legge spagnola. La Corte si è espressa nello stesso senso anche nel secondo caso, in cui il minore interessato, figlio di un tedesco e di una danese, divorziati, residente con la madre affidataria in Danimarca e, per inciso soggetto a frequenti spostamenti tra i due Stati per il pacifico esercizio del diritto di visita, fosse in possesso della sola cittadinanza di uno Stato membro, in quel caso la Germania (che non riconosce il doppio cognome), ma il cui atto di nascita era stato redatto in Danimarca, applicando il doppio cognome in ossequio alla legge locale. Poiché la Germania aveva rifiutato di trascrivere l'atto di nascita con il doppio cognome perché esso non era previsto dalla propria legge, la Corte aveva cionondimeno dichiarato incompatibile con l'art. 18 del Trattato sulla Comunità Europea la normativa tedesca, nella parte in cui rendeva più difficili i frequenti passaggi di frontiera del minore stesso riconoscendogli il cognome attribuitogli in Danimarca e ivi pacificamente portato. Questa giurisprudenza è immediatamente applicabile all'ufficiale di stato civile italiano, che deve applicare, di preferenza, il diritto comunitario prevalente, come deciso dal Tribunale di Roma con decreto del 30 gennaio 2006 (38). La pubblica amministrazione si è solo parzialmente adeguata con una circolare del Ministero dell'Interno la n. 397 del 15 maggio 2008 (39), che vieta di ret-

e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.

Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo”.

(38) Il Tribunale di Roma, con decreto 30 gennaio 2006, espressamente richiamando quanto affermato dalla CGUE nella sentenza 2 ottobre 2003, in C 148-2002, si è adeguato al principio secondo cui gli “artt. 12 CE e 17 CE devono essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quelle della causa principale, l'autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro” ed ha ordinato all'Ufficiale di Stato civile di Roma di eliminare la correzione con la quale aveva espunto il cognome materno da una registrazione di atto di nascita di un minore figlio legittimo di cittadino italiano e cittadina portoghese, nato in Belgio e perciò portatore di doppia cittadinanza.

(39) A fini di completezza si riporta il testo della circolare del Ministero dell'Interno, n. 397 del 15 maggio 2008, “Come è noto l'articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che l'ufficiale dello stato civile, al momento di ricevere l'atto di nascita di un cittadino nato all'estero, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante ai sensi della normativa italiana, provvede d'ufficio alla correzione dell'atto di nascita secondo la normativa italiana, attribuendo pertanto, allo stato attuale, il cognome paterno. La prassi amministrativa è stata unanime nell'applicare il predetto principio, con

correzione ex officio del cognome senza il consenso dell'interessato, sia a) ai casi di soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, ma nati all'estero, sia b) ai casi di soggetti in possesso di doppia cittadinanza. Nessun dubbio vi è circa la necessità di una correzione ex lege nel caso di soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana che però, essendo nato all'estero, si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della legge italiana (caso sub a). È del tutto evidente che in questi casi l'articolo 98 è sicuramente applicabile, al pari dei casi di acquisto della cittadinanza italiana e perdita di quella precedente. Molto più delicati sono invece i casi (sub b) nei quali al minore è stato attribuito un cognome diverso, secondo la normativa del Paese di cui pure è cittadino. Il caso più frequente è quello relativo ai minori nati in paesi di tradizione spagnola o portoghese che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno. In tali casi, anche quando il minore è fornito di doppia cittadinanza, si è finora interpretata la legge nel senso di far prevalere la legge italiana e procedere pertanto alla correzione dell'atto di nascita, attribuendo al minore il solo cognome paterno. Tale interpretazione deve ora essere necessariamente rivista. In primo luogo, nel caso di minore in possesso di doppia cittadinanza, italiana ed di altro paese facente parte dell'Unione Europea, si ritiene che la modifica, senza il consenso dell'interessato, del cognome originariamente attribuito in un diverso paese UE, si ponga in contrasto con la normativa europea. A tal proposito si richiama quanto indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 Ottobre 2003, resa nel caso C-148/02 nei confronti del Belgio, e relativa al caso di un soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola e belga. In questa sentenza, la Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha altresì statuito che l'ordinamento interno deve consentire all'interessato la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita. Pertanto, tenuto anche conto del parere in tal senso ricevuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva, gli ufficiali dello stato civile, nelle ipotesi di soggetti muniti di cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro paese UE, non potranno, senza il consenso dell'interessato, correggere ex articolo 98 il cognome attribuito nell'altro paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti. Alla medesima conclusione si ritiene di dover pervenire, anche se per diverse motivazioni giuridiche, per i casi di cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese extraeuropeo. Infatti, sono state emesse ormai numerose decisioni dell'autorità giurisdizionale italiana, di annullamento dei provvedimenti di correzione effettuati dagli ufficiali dello stato civile. La gran parte di tali provvedimenti riguarda cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese sudamericano, dove vige l'uso, di tradizione spagnola e portoghese, di attribuire al minore sia il cognome paterno sia il cognome materno. Le decisioni hanno messo in luce che il testo dell'articolo 98 si riferisce ai soli casi di cittadini italiani nati all'estero e non menziona la diversa ipotesi di soggetti muniti di doppia cittadinanza. In aggiunta a tale argomentazione di carattere testuale, si deve inoltre tener presente che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificamente tutelato anche a livello costituzionale (articoli 2 e 22), oltre che dalla normativa ordinaria (articolo 6 del Codice Civile). Tenuto conto del rango di tale diritto, una modifica "coattiva" del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato. Nello stesso senso si è anche espresso il Consiglio di Stato il quale ha posto in luce come l'articolo 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176, prevede la protezione del cognome attribuito al momento della nascita. Il Consiglio di Stato, proprio in relazione all'ipotesi di doppio cognome attribuito nei paesi sudamericani, ha pertanto indicato che quando il doppio cognome attribuito all'estero abbia ormai acquisito carattere di autonomo segno distintivo del soggetto, non si debba procedere alla correzione ex articolo 98. Per fini di completezza si fa notare che l'articolo 19 della L. 218/95 non è di ostacolo alla interpretazione sopra ricordata. Infatti, tale norma che prevede la prevalenza, in via generale, della normativa italiana nei casi di doppia nazionalità, nulla dice sulla necessità di modificare il cognome legittimamente attribuito all'estero, al minore fornito di doppia cittadinanza. Sulla base di quanto precede, in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita. Resta fermo che l'interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, possa richiedere con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno. Si precisa che i principi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita. Come è noto in alcuni paesi la donna acquisisce il

tificare ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 396, un doppio cognome legittimamente acquisito all'estero da un minore in possesso la cui legge nazionale ciò consente. La successiva circolare n. 14 del 2012, per il caso di nascita all'estero e di possesso di una sola cittadinanza raccomanda, invece, l'accoglimento delle istanze di concessione del doppio cognome presentate ai sensi del citato art. 89, dopo la trascrizione dell'atto di nascita in Italia (40).

cognome del marito a seguito del matrimonio ma è importante ribadire che per l'ordinamento italiano il cognome da prendere a riferimento è solo quello attribuito al momento della nascita, per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed in coerenza con i principi costituzionali in materia di parità tra i sessi. La correzione ex articolo 98 continua pertanto ad essere applicabile alle ipotesi di attribuzione al cittadino italiano che nasca all'estero, di un cognome diverso da quello che altrimenti spenderebbe (ad esempio, per errore di individuazione del cognome spettante da parte dell'ufficiale dello stato civile estero, dovuto anche alla mancata conoscenza, sempre da parte del medesimo ufficiale dello stato civile, della norma applicabile in Italia, come previsto dall'articolo 5 della Convenzione di Monaco), e nei casi di trascrizione degli atti di nascita di stranieri divenuti cittadini italiani, perdendo la cittadinanza di origine (articolo 1, e. 2 di detta Convenzione)".

(<http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/com.%20urg.statocivile-bis.pdf>).

(40) La circolare n. 14 del 21 maggio 2012 del Ministero dell'Interno dispone quanto segue, "In generale, in relazione alle domande di modifica del cognome, ora assegnate alla competenza decisionale del Prefetto, si ricorda che per costante giurisprudenza l'ordinamento dello stato civile prevede un "ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch'esso meritevole di tutela dall'ordinamento" (Consiglio di Stato 26 aprile 2006 n. 2320) e che pertanto "il provvedimento ministeriale negativo debba essere specificamente e congruamente motivato" (Consiglio di Stato 26 giugno 2002 n. 3533). Secondo il Consiglio di Stato, il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento del cognome costituisce provvedimento eminentemente discrezionale da cui discende, come logico corollario "che il sindacato giurisdizionale dello stesso può essere condotto, quanto al vizio intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione".

Tanto premesso, si evidenzia in primo luogo che le fattispecie di maggiore ricorrenza, tra le istanze ordinariamente presentate, attengono alla richiesta di aggiunta di cognome materno a quello paterno o di sostituzione del cognome materno a quello paterno. Come noto, nel nostro ordinamento, la regola non scritta, ma desumibile da vari elementi ricavabili dall'insieme delle norme e quella di attribuire al figlio il cognome paterno. Alle ragioni tradizionali legate all'interpretazione dell'art. 29 della Costituzione in termini di garanzia dell'unità familiare, si contrappongono oggi con forza sempre crescente diritti come quello alla parità tra i sessi, anche nella scelta del cognome, e di tutela dell'identità di ciascun genitore. A fronte delle considerazioni favorevoli espresse in tema anche dalla Corte Costituzionale con sentenza del 16 febbraio 2006 n. 61, in merito alla quale si rinvia alla circolare n. 21 del 30 maggio 2006, la ponderazione degli interessi in gioco è legata, a norma invariata, a circostanze e motivazioni tali da renderlo meritevole di tutela. Ovviamente il giudizio di meritevolezza delle istanze in parola si dovrà muovere con diversa cautela, distinguendo i casi di aggiunta del cognome materno e quelli di sostituzione al cognome paterno esigendo, quest'ultima ipotesi, motivazioni sottese all'istanza particolarmente pregnanti. La giurisprudenza (Consiglio di Stato 25 gennaio 1999 n. 63), infatti, distingue tra aggiunta e sostituzione, rilevando come nella prima ipotesi si introduca un ulteriore elemento identificativo, mentre nella seconda si giunga all'eliminazione di un segno distintivo. Particolare attenzione andrà maggiormente posta nei casi di sostituzione del cognome paterno con altro cognome soprattutto se riferito a un minore (in genere cognome del nuovo coniuge o compagno della madre), ove andrà valutato nel concreto l'interesse del minore, nonché l'interesse del padre.

In tutti i casi su indicati, riferiti a minori, si richiamano in proposito le disposizioni di cui alla citata circolare n. 15 del 12 novembre 2008, circa l'esigenza e l'opportunità di acquisire il consenso comunque

II. Nei casi di nascita in Italia di bambini con due cittadinanze, una delle quali garantisca il doppio cognome, la dichiarazione di nascita dovrà essere resa al consolato di quello Stato, con le intuibili difficoltà di ordine pratico

di entrambi i genitori a meno che non vi siano peculiari e comprovate circostanze familiari tali da arrecare pregiudizio al minore stesso quale la decadenza della potestà genitoriale a carico di uno di loro. Relativamente invece alle numerose istanze volte a variare il cognome per vedersi attribuito il doppio cognome paterno e materno, acquisito nel paese estero di nascita, prevalentemente secondo la tradizione ispanica o portoghese, si ricorda innanzitutto che non è più necessario, nella maggior parte dei casi, ricorrere al procedimento di cambiamento di cognome. Infatti come indicato con la circolare n. 397 del 15 maggio 2008 e con la circolare n. 4 del 18 febbraio 2010, i soggetti nati all'estero ed in possesso alla nascita di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di origine, possono rivolgersi direttamente all'ufficiale della stato civile per la modifica del cognome richiesto, senza necessità di avvalersi della procedura del cambio di cognome. Si rinvia, in merito alle citate circolari, a quanto riportato, nel dettaglio, nel testo del Massimario, che ne evidenzia l'ambito di azione con riguardo ai casi dove continua a prevalere l'applicazione dell'art. 98, comma 2, del D.P.R. 396/2000 relativo al mantenimento del cognome paterno secondo la legge italiana. Negli altri casi di richiesta di aggiunta del cognome materno, sempre riferiti al ripristino del cognome di origine, ma modificato in sede di concessione della cittadinanza, sarà invece possibile agire per il tramite del procedimento di cambiamento di cognome, senza che al riguardo possano esservi, in linea di massima, preclusioni di sorta anche alla luce degli orientamenti costituzionali in materia, già sopra evidenziati, e ai principi rinvenibili anche nella decisione ultima della Corte di Giustizia UE (C-353-2008 del 21 ottobre 2008) che ha riaffermato il principio generale dell'intangibilità del cognome originario, con riguardo alla precedente nota decisione C-148/02 del 2 ottobre 2003, in quanto identificativo della persona, statuendo anche che gli ordinamenti interni dei paesi membri devono consentire agli interessati di poter mantenere il cognome di origine secondo le disposizioni interne, in presenza o meno della doppia cittadinanza, a sostegno del valore dell'identità acquisita. Sono infatti numerose le istanze, generalmente definite ad oggi in termini positivi, tendenti al ripristino del doppio cognome, anche richieste a favore del minore, casi che attengono prevalentemente ad uniformare l'identità del soggetto in entrambi i paesi di cui è cittadino, per i quali valgono ovviamente le considerazioni in tema di consenso di entrambi i genitori. In tale ambito rientrano anche le istanze, nel tempo sempre più ricorrenti, presentate da donne provenienti soprattutto dai paesi dell'Europa dell'est, alle quali una volta acquisita la cittadinanza italiana, viene imposto il cognome paterno, da tempo abbandonato per quello del coniuge secondo l'ordinamento del paese di provenienza. Anche in tali casi, spesso l'esigenza è quella di uniformare il cognome del soggetto in entrambi i paesi di cui è cittadino, esigenza di cui va tenuto conto soprattutto quando l'interesse prevalente è quello di tutelare l'identità acquisita e consolidata nel tempo in campo lavorativo, finanziario, sociale. Ovviamente queste considerazioni di attenzione valgono anche per le istanze volte al ripristino del cognome originario sempre modificato con l'assegnazione del cognome paterno in sede di concessione della cittadinanza italiana, secondo l'ordinamento nazionale. Particolare attenzione viene evidenziata con riguardo non solo ai limiti posti dall'ultimo comma dell'art. 89, che è rimasto invariato, relativo alle richieste di attribuzione di cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie illustri, ma anche l'inammissibilità di quelle volte ad ottenere la cognomizzazione di un predicato nobile o comunque tendenti ad aggirare l'art. XIV delle Disposizioni finali e transitorie della Costituzione, come nel dettaglio chiarito dalla circolare n. 10 del 3 settembre 2008, in quanto la cognizione di tali domande è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, come da ultimo anche ribadito dal Consiglio di Stato in data 5 febbraio 2009 n. 668. Si ricorda, inoltre, come indicato nella circolare n. 15 del 21 marzo 2007 e ribadito nella suindicata circolare n. 15/2008, che qualora l'istanza sia riferita ad un comprovato errore riportato nella documentazione di nascita dell'interessato, il cittadino non dovrà necessariamente presentare istanza di cambiamento di cognome e dovrà essere informato della possibilità di ottenere la rettifica ai sensi dell'art. 98, comma 1 del D.P.R. 396/2000. Parimenti, come riportato anche nel Massimario, nei casi di riconoscimento di figlio naturale maggiorenni, questi potrà avvalersi dell'art. 262 del c.c. per poter scegliere nei termini di legge il cognome di sua preferenza, senza doversi avvalere della procedura del cambio di cognome. Trattasi di casistiche che, in risposta alla semplifica-

che ne conseguono, pena l'attribuzione del solo cognome paterno; la stessa recente decisione della Consulta di cui *infra* tronca il problema solo nel caso di auspicabile accordo tra i coniugi. La Corte di Cassazione, con sentenza 17642 del 2013, relativa a un minore peruviano cui era stata attribuita in seguito anche la cittadinanza italiana e di conseguenza cassato il cognome materno ai sensi dell'art. 28 comma due del d.P.R. 396, adducendo a pretesto che la Convenzione di Monaco, sopra citata, al comma 2 dell'art. 1 prevede l'applicazione della nuova legge nazionale in caso di cambiamento di cittadinanza, ha accolto il ricorso proposto nell'interesse del minore (41). L'art. 1 comma 2 della citata Convenzione non si applica quando la cittadinanza italiana semplicemente si aggiunge a quella originaria straniera, e quindi il doppio cognome (segno fondamentale dell'identificazione del minore e suo diritto della personalità) non può essere modificato con riferimento alle situazioni endonazionali.

III. In caso di nascita in Italia di minore con cittadinanza straniera che consenta la trasmissione del cognome materno ovvero plurime cittadinanze straniere una delle quali ciò preveda, il doppio cognome è attribuito d'ufficio, in applicazione della citata Convenzione (42).

IV. In caso di nascita in Italia, con doppia cittadinanza, italiana e straniera, la quale ultima consenta detta trasmissione, occorre redigere l'atto di nascita in consolato: in subordine, ai sensi della recente decisione della Consulta, anche in Comune con l'accordo dei genitori, in estremo subordine procedere in via amministrativa ai sensi dell'art. 89 del decreto 396. In difetto il bambino assume il cognome paterno.

V. In caso di nascita all'estero, e di cittadinanza come nel caso II) il doppio cognome viene mantenuto in caso di trascrizione in Italia.

VI. In caso di nascita all'estero e di cittadinanza come nel caso III) l'atto di nascita redatto all'estero non può essere modificato in ossequio della citata circolare.

zione del procedimento amministrativo, possono essere meglio risolte, a vantaggio del cittadino e della stessa pubblica amministrazione, con una linea di azione più celere e senza comportare alcun onere economico.

Si rammenta, infine, che nel caso in cui la richiesta di modifica del cognome sia motivata dall'aver l'istante ottenuto la medesima modifica all'estero, il procedimento amministrativo è necessario solo nell'ipotesi in cui il provvedimento straniero abbia carattere amministrativo. Se invece il provvedimento è stato emesso all'estero da un'autorità giurisdizionale, esso potrà essere riconosciuto direttamente in Italia, qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 64 e seguenti della legge 218/1995". (http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0682_Circolare_210512_n14_cambio_cognome.pdf)

(41) Art. 1, comma 2, Convenzione di Monaco, "In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità".

(42) *I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità.*

Appare evidente che la prassi applica direttamente proprio i principi di *Garcia Avello* (dove la nascita del minore era avvenuta in uno stato in cui si attribuì per tradizione solo il cognome paterno, il Belgio, Stato che aveva quindi regole identiche a quelle italiane), ma che le nostre autorità sembrano apprezzare i problemi internazionalprivatistici solo ove la fattispecie sia di origine straniera, mentre ove la stessa sia di origine italiana, l'applicazione uniforme del diritto italiano li oblitera ufficiosamente.

Il cognome, giova osservare, è conservato anche se la fattispecie sia concernente un cittadino italiano o extracomunitario, stante la natura assoluta del relativo diritto ai sensi dell'art. 7 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, come riconosciuto dalla circolare 357 del 2008 sopra citata.

6. Nel sistema della CEDU, il diritto al nome, sotto i profili della sua attribuzione e mantenimento nonché della tutela nei confronti dei terzi, ricade nelle scelte che attengono alla vita familiare e privata (43).

Il godimento dei diritti tutelati dall'art. 8 non può essere limitato, ossia soggetto a ingerenza da parte di uno Stato membro, se non per legge, e se la limitazione risponda a precisi interessi enumerati dal comma due dell'articolo: quali, la necessità in una società democratica di tutelare la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o il benessere economico del paese, i beni dell'ordine pubblico e della tutela della salute e della morale o la protezione dei diritti e delle libertà dei terzi. Sgomberato il campo degli interessi che consentono ingerenza da quelli che nulla hanno a che fare con il cognome che si porta, un motivo plausibile per giustificare un'ingerenza nel campo del cognome non può essere che la protezione dei diritti dei terzi che sarebbe ipotizzabile nel caso di una confusione di identità. Altresì è ipotizzabile la possibilità di tutelare l'ordine pubblico mediante un'ingerenza nella scelta di un cognome - si supponga il cognome di un famoso boss mafioso da poco defunto. Ai sensi dell'art. 8 una legge è qualsiasi norma giuridica anche regolamentare, purché sia accessibile, prevedibile e comprensibile: in tal concetto rientra sicuramente il complesso di principi e norme che giustifica la prassi dell'attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi. La necessità di tutelare uno di questi interessi, che non deve confondersi né con l'indispensabilità né con la mera opportunità o utilità di farlo, consente a ciascuno Stato membro un margine di apprezzamento, ma esige, altresì, che lo Stato provveda perché spinto da motivi pertinenti e suffi-

(43) La tutela del diritto al nome rientra nel campo di azione dell'art. 8 della CEDU, secondo cui, "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

cienti, escluso quindi il mero arbitrio o il richiamo alla tradizione. D'altro canto il richiamo alla società democratica deve implicare il rispetto degli interessi tutelati nella loro ragionevole valutazione in un procedimento equo. Tuttavia ai sensi dell'art. 14 se l'ingerenza avviene in base a una discriminazione fondata sul sesso o ad altro fattore di rischio, essa è di principio vietata (44).

L'art. 14 opera solo in combinato disposto con altra disposizione della CEDU o dei suoi protocolli aggiuntivi. Nota è la definizione di discriminazione come trattamento deteriore ingiustificato. Ora, è innegabile che nell'elisione del cognome materno vi sia un trattamento deteriore della madre e del sesso femminile in generale. In questi casi, lo Stato dovrebbe dimostrare che tale discriminazione non solo non sia giustificata, ma anche che persegua, nella proporzionalità tra mezzi e fini, uno scopo legittimo. Anche qui lo Stato, nell'operare tale bilanciamento d'interessi, dispone di un margine di apprezzamento variabile in un senso comparativo sia sulla propria prassi interna che su quella degli altri Stati membri del Consiglio d'Europa. Il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di Strasburgo è che le violazioni dell'art. 14 siano esaminate solo sussidiariamente quando non sussista una violazione diretta della norma di riferimento.

7. - I. Nel caso del cognome giova prendere le mosse dalla decisione *Ünal Tekeli*, ricorso 29865/96 deciso il 16 novembre 2004 (45). La ricorrente, cittadina turca, già nota in ambito professionale forense, aveva perso il proprio cognome a seguito del matrimonio ai sensi dell'art. 163 del cc turco (46). Dopo

(44) Ai sensi dell'art. 14 CEDU, "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione". Si precisa che la norma non ha carattere sostanziale e opera solo in combinato disposto con altre disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli aggiuntivi. Secondo DANISI, *Il principio di non discriminazione dalla CEDU alla Carta di Nizza in Forum Costituzionale*: "L'art. 14 della CEDU non ha portata generale e riguarda esclusivamente i diritti in essa enunciati. Al di là del contributo fornito dalla Corte con la sua giurisprudenza, una soluzione potrebbe venire dall'entrata in vigore del Protocollo n. 12, sebbene gli Stati del Consiglio d'Europa non sembrino disposti a procedere con le necessarie ratifiche. Di conseguenza, nell'ordinamento del Consiglio d'Europa, potrebbe acquistare sempre più importanza la Carta Sociale Europea. Nell'Unione europea, invece, il principio solennemente riaffermato nella Carta di Nizza, rientra tra quei diritti fondamentali che l'ordinamento europeo deve tutelare. Nel momento in cui la Carta acquisirà piena validità giuridica, i principi in essa contenuti saranno ancor più di adesso i parametri di legittimità degli atti dell'Unione e delle normative nazionali che ne danno attuazione. 67 In definitiva, nel principio di uguaglianza e non discriminazione si può rintracciare quell'elemento unificante tra Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte di Giustizia Europea: entrambe si trovano a garantirne l'applicazione in ogni fattispecie che, sulla base delle rispettive competenze, devono giudicare".

(45) [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["unaltekeli"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER"\],"CHAMBER":\["CHAMBER"\],"itemid":\["001-67482"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{).

(46) L'articolo 153 della versione originaria del codice civile turco, applicabile al momento del fatto, disponeva che: "Le donne sposate devono assumere il cognome del marito". L'art. 153 (modificato

avere inutilmente percorso tutti i gradi della giurisdizione ordinaria vantando il diritto a mantenere il proprio cognome d'origine, la ricorrente chiese la protezione di tale diritto alla Corte che rilevò (47) che la tutela del nome rientra nel campo d'azione dell'art. 8, che comprende il diritto di ogni individuo di porsi in relazione con altri usando il proprio nome. Il caso comportava una flagrante violazione dell'art. 14 essendo la moglie e non il marito a perdere il cognome a seguito delle nozze. Inoltre, la disposizione violava il principio di proporzionalità a fronte del crescente consenso tra la prassi e la legislazione degli Stati membri sulla scelta paritaria dei coniugi in ordine al cognome (48). Ma la disposizione in materia limitava imperiosamente tale diritto, a nulla rilevando le sopravvenute modifiche legislative che garantivano alla moglie turca la scelta della semplice aggiunta del cognome del marito (49). Tale opzione restava comunque discriminatoria non essendo consentito al marito di aggiungere al proprio il cognome della moglie, mentre l'esigenza di assicurare un unico cognome alla famiglia, ivi compresi i suoi futuri membri, i figli della coppia, ben poteva essere garantita anche mediante una scelta concorde, e senza l'imposizione del cognome del marito. Pertanto risultavano violati gli articoli 8 e 14 della Convenzione.

II. Nella decisione *Burghartz*, del 22 febbraio 1994 (50) la Corte, con riferimento a una coppia formata da un cittadino svizzero e da una cittadina tedesca, con residenza in Svizzera, che si era vista negare la scelta consentita dalla legge tedesca dei loro due cognomi uniti come cognome familiare, perché l'art. 160 del c.c. elvetico avrebbe imposto di assumere il cognome del marito,

dalla L. n. 4248 del 14 maggio 1997), ora articolo 187 del nuovo codice civile in vigore dal 22 novembre 2001, dispone invece che: *“Le donne sposate devono assumere il cognome del marito. Tuttavia esse possono rendere una dichiarazione scritta al Registro delle nascite, matrimoni e morti al momento del matrimonio oppure in seguito, qualora desiderino mantenere il loro nome da nobili davanti al cognome”*.

(47) La Corte afferma al paragrafo 42 che: *“The Court reiterates that Article 8 of the Convention does not contain any explicit provisions on names, but as a means of personal identification and of linking to a family, a person’s name nonetheless concerns his or her private and family life. The fact that there may exist a public interest in regulating the use of names is not sufficient to remove the question of a person’s name from the scope of private and family life, which has been construed as including, to a certain degree, the right to establish relationships with others (see Burghartz, cited above, § 24). The subject-matter of the complaint thus falls within the scope of Article 8 of the Convention”*.

(48) Così si affermava al paragrafo 61, *“Moreover, the Court notes the emergence of a consensus among the Contracting States of the Council of Europe in favour of choosing the spouses’ family name on an equal footing.*

Of the member states of the Council of Europe Turkey is the only country which legally imposes - even where the couple prefers an alternative arrangement - the husband’s name as the couple’s surname and thus the automatic loss of the woman’s own surname on her marriage. Married women in Turkey cannot use their maiden name alone even if both spouses agree to such an arrangement. The possibility made available by the Turkish legislature on 22 November 2001 of putting the maiden name in front of the husband’s surname does not alter that position. The interests of married women who do not want their marriage to affect their name have not been taken into consideration”.

(49) Vedi nota 43.

(50) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57865>.

salva la facoltà della sposa di mantenere in aggiunta il proprio cognome (51), parimenti riteneva consumata la violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU, essendo detta scelta legislativa priva di una oggettiva ragionevole giustificazione nel sacrificare eguali diritti della moglie.

III. Un altro caso di divieto di mutamento imperativo del nome è il caso *Daròczy* (52), sentenza del 1 luglio 2008. La vedova del signor *Daròczy*, cui era stato per oltre quarant'anni attribuito il cognome del marito in conformità della legge ungherese, che prevede che la moglie assuma anche il nome proprio del marito seguito dal suffisso *-ne*, contestava la correzione del cognome assunto con il matrimonio operato dalle locali Autorità (53). All'epoca delle nozze le Autorità competenti non si erano accorte che il marito aveva un doppio prenome, pur utilizzandone costantemente solo uno, quello che era stato attribuito alla moglie a seguito delle nozze.

Anche la mera esigenza di correggere il risalente errore non poteva alterare l'antroponimo con cui, dopo 44 anni, la ricorrente si era identificata, per cui la ingerenza dello Stato ungherese era ritenuta illegittima dalla Corte.

IV. Molto peculiare invece il caso *Losonci Rose contro Svizzera*, deciso con sentenza del 9 novembre 2010 (54). Una coppia, formata da un cittadino ungherese e da una cittadina svizzera, entrambi residenti nel cantone di Berna, aveva chiesto al competente ufficio di stato civile (prima delle nozze) ai sensi dell'art. 30 comma 2 del cc (55) l'attribuzione alla coppia di un nome di famiglia formato dal cognome della moglie e, al contempo, ai sensi dell'art. 37 comma 2 della legge federale sul diritto internazionale privato (56), che consente di scegliere la propria legge nazionale per quanto riguarda la determinazione del cognome, di applicare la legge ungherese al signor Losonci, futuro marito, che così avrebbe mantenuto il cognome d'origine. La richiesta era re-

(51) All'epoca dei fatti l'art. 160 del codice civile elvetico, così disponeva, *“Il cognome coniugale è quello del marito. 2 La sposa può tuttavia dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, antepoendolo a quello coniugale. 3 Se già porta un siffatto doppio cognome, può anteporre soltanto il primo cognome”*.

(52) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-8722>.

(53) Act no. 4 of 1952 on Marriage, Family and Guardianship - Section 25: *“After the marriage, the wife shall bear a) her whole maiden name, or b) the whole name of her husband with the suffix referring to the marriage, to which she may attach her whole maiden name, or c) her husband's family name with the suffix referring to the marriage, to which she attaches her whole name, or d) her husband's family name to which she attaches her first name”*.

(54) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101652>.

(55) *“Article 30 - Changement de nom: “Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille. Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance”*.

(56) Art. 37 della Legge federale sul diritto internazionale privato, del 18 dicembre 1987, in vigore dal 1 gennaio 1989, prevede che: *“Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national”*.

spinta perché contraria alla legge, con decisione amministrativa vanamente impugnata in via gerarchica e successivamente con ricorso al Tribunale amministrativo. Nelle more della decisione del ricorso, il matrimonio era celebrato, previa la proposizione di una nuova istanza diretta alla mera applicazione dell'art. 30 comma due del cc, sicché i due coniugi assumevano rispettivamente il marito il cognome Losonci Rose, nato Losonci e la moglie il cognome Rose. Con istanza successiva al matrimonio, proposta direttamente con ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna e poi al Tribunale amministrativo federale in sede di appello, le parti chiedevano che al posto del cognome provvisoriamente loro attribuito fosse attribuito al marito signor Losonci Rose il solo cognome Losonci ai sensi delle disposizioni della legge ungherese. La richiesta era respinta perché in Svizzera sarebbe principio inderogabile che il cognome familiare debba essere unico. Inoltre, la nuova istanza, proposta ai sensi dell'art. 37 comma due della legge federale sul diritto internazionale privato, si trovava preclusa dall'istanza, immediatamente precedente al matrimonio, di attribuzione del cognome della moglie come cognome familiare. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, premessa la riconducibilità all'art. 8 CEDU della fattispecie, riteneva flagrante l'esistenza di una discriminazione basata sul sesso e derivante direttamente dall'art. 160 del c.c. elvetico (57). Laddove la signora Rose fosse stata ungherese, infatti, avrebbe potuto evitare l'applicazione del cambio di cognome tanto ai sensi dell'art. 160 quanto ai sensi dell'art. 30 comma due del cc svizzero, mediante la semplice richiesta di applicare la legge ungherese che le avrebbe consentito di mantenere il proprio cognome originario. Il ricorso era pertanto accolto.

V. Per quanto riguarda il diverso problema della scelta dell'antroponimo dei figli, la Corte si è interessata della libertà di scelta degli stessi nella decisione *Johannson* con sentenza del 6 settembre del 2007 contro la Finlandia, Stato che aveva impedito a due genitori di attribuire al proprio figlio il prenome AXL, perché non conforme alle regole finlandesi sulla scelta dei nomi di persona, che impongono la scelta di nomi che si rifacciano alla tradizione onomastica della Finlandia, per quanto arricchita dall'apporto di cognomi derivanti da altre lingue. Applicando il solo art. 8 CEDU, dunque, la Corte si sofferma sui margini di apprezzamento dello Stato, la cui ingerenza non era sorretta da alcun serio interesse, perché altri tre cittadini finlandesi erano stati registrati con lo stesso prenome personale alla nascita, che era un prenome perfettamente pronunciabile in finlandese e non era fantasioso, capriccioso e, soprattutto, lesivo degli interessi del minore. Invero, come deciso nella sentenza del 24 ottobre 1996 *Guillot* (58), gli Stati possono adottare misure atte a limitare la fantasia dei genitori, che nel caso in questione volevano attribuire alla figlia il

(57) V. nota 48.

(58) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58069>.

nome Fiore di Maria, tratto da un personaggio di Hugo (59). Negli stessi termini, la Corte si esprimeva nella decisione, sempre riguardante la Finlandia, del 25 novembre 1994 *Stjerna* (60) (non era un'ingerenza il rifiuto di mutare il nome del cittadino finlandese sig. Stjerna in Tavatstjerna) come pure nella decisione *Salonen* della Commissione del 2 luglio 1997 (inammissibilità del ricorso alla Corte per manifesta infondatezza della prospettata ingerenza dello Stato finlandese nel rifiuto di riconoscere il nome "l'Unica e Sola Marianna").

(59) L'art. 1 della loi du 11 germinal an XI prevede: "*Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes*".

La circolare ministeriale del 12 aprile modificando l'istruzione generale relative à l'état civil (Journal officiel du 3 mai 1966) prevedeva notatamente: CHOIX DES PRENOMS Principes généraux - Application pratique

a) *Il y a cependant lieu d'observer que la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI. Celles-ci présentent certes l'intérêt pratique d'offrir un rempart aux officiers de l'état civil contre des innovations qui leur paraîtraient de nature à nuire plus tard aux intérêts des enfants et seraient dès lors inadmissibles. En fait, on voit mal les officiers de l'état civil, en tant que juges immédiats de la recevabilité des prénoms, chercher à inventorier les ressources exactes des calendriers et de l'histoire ancienne afin de déterminer si tel prénom figure ou non parmi ceux de ce patrimoine du passé. Il leur appartient, en réalité, d'exercer leur pouvoir d'appréciation avec bon sens afin d'apporter à l'application de la loi un certain réalisme et un certain libéralisme, autrement dit de façon, d'une part, à ne pas méconnaître l'évolution des moeurs lorsque celle-ci a notoirement consacré certains usages, d'autre part, à respecter les particularismes locaux vivaces et même les traditions familiales dont il peut être justifié. Ils ne devront pas perdre de vue que le choix des prénoms appartient aux parents et que, dans toute la mesure du possible, il convient de tenir compte des désirs qu'ils ont pu exprimer.*

b) *Outre les prénoms normalement recevables dans les strictes limites de la loi de germinal, peuvent donc, compte tenu des considérations qui précèdent et, le cas échéant, sous réserve des justifications appropriées, être éventuellement admis:*

1) *Certains prénoms tirés de la mythologie (tels: Achille, Diane, Hercule, etc.);*

2) *Certains prénoms propres à des idiomes locaux du territoire national (basques, bretons, provençaux, etc.);*

3) *Certains prénoms étrangers (tels: Ivan, Nadine, Manfred, James, etc.);*

4) *Certains prénoms qui correspondent à des vocables pourvus d'un sens précis (tels: Olive, Violette, etc.) ou même à d'anciens noms de famille (tels: Gonzague, Régis, Xavier, Chantal, etc.);*

5) *Les prénoms composés, à condition qu'ils ne comportent pas plus de deux vocables simples (tels: Jean-Pierre, Marie-France, mais non par exemple: Jean-Paul-Yves, qui accolerait trois prénoms).*

c) *Exceptionnellement, les officiers de l'état civil peuvent encore accepter, mais avec une certaine prudence: 1o Certains diminutifs (tels: "Ginette" pour Geneviève, "Annie" pour Anne, ou même "Line", qui est tiré des prénoms féminins présentant cette désinence); 2o Certaines contractions de prénoms doubles (tels: "Marianne" pour Marie-Anne, "Marlène" ou "Milène" pour Marie-Hélène, "Maïté" pour Marie-Thérèse, "Sylvianne" pour Sylvie-Anne, etc.); 3o Certaines variations d'orthographe (par exemple Michèle ou Michelle, Henri ou Henry, Ghislaine ou Guislaine, Madeleine ou Magdeleine, etc.). d) En définitive, il apparaît que les officiers de l'état civil ne doivent se refuser à inscrire, parmi les vocables choisis par les parents, que ceux qu'un usage suffisamment répandu n'aurait pas manifestement consacrés comme prénoms en France. C'est ainsi notamment que devraient être systématiquement rejetés les prénoms de pure fantaisie ou les vocables qui, à raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme ne peuvent normalement constituer des prénoms (noms de famille, de choses, d'animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques).*

(60) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57912>.

VI. Nella decisione *Garnaga* del 16 maggio 2013 la Corte invece censurava l'Ucraina sul problema del cambiamento del patronimico, com'è noto tipico delle lingue slave come seconda parte dell'antroponimo (61). Invero, le disposizioni sull'onomastica della legge Ucraina, mentre sono estremamente liberali quanto al cambiamento del nome e dello stesso cognome, ossia della prima e terza parte dell'antroponimo, non consentono il cambiamento del patronimico, anzi consentono all'interessato di mantenere il patronimico originario nel caso in cui il proprio padre, a sua volta, avesse cambiato nome (62). Nel caso di specie, l'interessato aveva un'importante interesse ad assumere il patronimico del secondo marito della madre, che si era sempre occupato di lui, di cui egli aveva voluto assumere il cognome, al quale solo era legato in una relazione sostanzialmente filiale, con l'interesse non secondario anche di essere identificato come appartenente alla famiglia di costui, come i figli di secondo letto della propria madre cui voleva essere accomunato dal medesimo patronimico. Anche qui l'ingerenza è stata ritenuta sproporzionata ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Convenzione.

VII. Infine la Corte nella decisione *Cusan e Fazzo* contro l'Italia resa dalla seconda sezione il 7 gennaio del 2014, divenuta definitiva il 7 aprile del 2014, si occupava della richiesta di due coniugi di attribuire ai propri figli il solo cognome materno (63). L'interesse fatto valere dai ricorrenti era quello di evitare l'estinzione del cognome della madre, dalla cui famiglia i bambini avrebbero ereditato un cospicuo patrimonio. Tale richiesta era stata respinta dall'ufficiale di stato civile italiano e successivamente su ricorso ex art. 95 del d.P.R. 396 del 2000 dal Tribunale di Milano, che osservava che, ai sensi dell'art. 143 *bis* del cc, il cognome familiare era da intendersi quello del marito che la moglie aggiungeva al proprio, decisione confermata dalla Corte d'Appello che citava le ordinanze 176 e 586 del 1988 (64) della Corte Costituzio-

(61) Ai sensi dell'art. 28 del cc ucraino: *"An individual acquires rights and responsibilities and exercises them under his or her own name. The name of an individual who is a citizen of Ukraine consists of his or her surname, forename and patronymic, unless the law or custom of the national minority to which they belong provides otherwise"*.

(62) Art. 295 del cc ucraino: *"An individual who has reached the age of sixteen has the right to change his or her surname and forename in accordance with the procedure prescribed by law. 3. An individual's patronymic can be changed if his or her father changes his forename"*. Nello stesso senso il Family Code del 2002 prevede all'articolo 147: *Determining the patronymic of a child: 1. The patronymic of a child shall be determined by the forename of her or his father. 2. The patronymic of a child who was born to an unmarried woman, where the paternity of the child is not recognised, shall be determined by the forename of the person who the child's mother called his or her father; all'articolo 149 Change of patronymic "1. If a father changes his name, the patronymic of his child who has reached the age of fourteen years shall be changed with the latter's consent"*.

(63) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122470>.

(64) Corte Cost. ord. n. 176 dell'11 febbraio 1988, pubblicata in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 8 del 24 febbraio 1988 e Corte Cost. ord. n. 586 del 19 maggio 1988, pubblicata in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 22 del 1 giugno 1988.

nale che aveva ritenuto inammissibili per manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte ai sensi degli articoli 3 e 29 della Costituzione circa l'art. 143 cc e le altre norme che così conformavano la trasmissione del cognome ai figli legittimi, in quanto spettava al legislatore la discrezionalità in materia. La Corte di Cassazione, su impugnazione della decisione della Corte d'Appello, aveva rimesso alla Corte Costituzionale della Repubblica italiana la questione di legittimità della norma, certo non preclusa dalle due ordinanze in questione. La Corte, tuttavia, con decisione 61 del 2006 la respingeva (65). Pur criticando la patriarcalità del sistema onomastico italiano, la Consulta osservava che le scelte da adottare per rimediare erano molteplici. Quindi solo il legislatore poteva adottarle essendo precluso un intervento manipolativo della Corte (66). In conseguenza di tale decisione la Corte di Cassazione, cui erano stati restituiti gli atti, respingeva il ricorso. I ricorrenti, pertanto, si rivolgevano alla Corte di Strasburgo dolendosi della violazione degli articoli 8 e 14 della CEDU. Nella sua pregevole decisione la Corte ha in primo luogo respinto la eccezione *de minimis* proposta dallo Stato italiano, per l'obiettiva importanza dell'interesse dei ricorrenti a conservare un cognome che altrimenti si sarebbe estinto. La Corte respingeva, altresì, l'eccezione volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere: il Prefetto di Milano, infatti, ai sensi degli articoli 89 e seguenti del d.P.R. n. 396 del 2000, aveva concesso ai minori il doppio cognome. Come giustamente osserva la Corte, la richiesta delle parti riguardava l'attribuzione del solo cognome materno e non, come praticato dal prefetto, del doppio cognome di entrambi i genitori. Inoltre, il decreto di concessione era intervenuto a ben 13 anni di distanza dalla originaria richiesta. Nel merito, la Corte ricorda quanto deciso nei suoi precedenti *Ünal Tekeli* e *Losonci Rose*, individuando una evidente ingerenza dello Stato italiano nell'atto, profondamente attinente alla vita privata e familiare, di scegliere e trasmettere il cognome ai figli, ingerenza che non dipendeva da altro fattore che il sesso della madre, il genitore legittimo che soccombe per legge in questa vicenda esistenziale. Non senza ricordare i principi egualitari anche tra coniugi della Carta Costituzionale italiana, la Corte

(65) Corte Cost. sent. n. 61 del 16 febbraio 2006 pubblicata in *GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale* n. 8 del 22 febbraio 2006.

(66) La Corte affermava che, "Tuttavia, l'intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti, nonostante l'attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il *petitum*, limitato alla richiesta di esclusione dell'automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà - con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l'ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo - ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi".

ritiene che una regola rigida e inderogabile di attribuzione del cognome paterno persino in caso di diverso accordo tra i genitori violi gli articoli 8 e 14 della CEDU. L'unica opinione dissenziente espressa dal giudice della Serbia, si appunta sulla pretesa soddisfazione in via amministrativa dei ricorrenti mediante la concessione del doppio cognome, ricordando anche la necessità di rispettare il margine di apprezzamento e le tradizioni dei singoli Stati nella materia in questione.

Tuttavia, come risulta dalla nota di Fabrizi, in questo stesso numero, la Corte Costituzionale non ha colto l'opportunità di applicare i principi di *Cusan e Fazzo*, così sostanzialmente violando l'art. 46 CEDU e, di converso, l'art. 117, 1 co. Cost.

Non resta che affidarsi alla diligenza del legislatore al fine di introdurre nell'ordinamento un sistema di trasmissione del doppio cognome sul modello spagnolo e francese, non senza escludere la facoltà per i coniugi di convenire per l'attribuzione di un unico cognome, sia esso quello paterno o materno.